

VERBALE DI ACCORDO
Ex art. 47 Legge 428/1990 e art. 2112 Codice Civile
(così come modificato dall'art. 2 del D.LGS. 2.2.2001, n.18)

Addi **24 Aprile 2019** alle ore **14,30** presso la sede della Camera del Lavoro di Milano in Corso di Porta Vittoria n.43 sono presenti:

- per la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Danilo D'Agostino con delega nazionale
- per la FISASCAT-CISL nazionale rappresentata dalla Sig.ra Elena M. Vanelli
- per la UILTuCS Lombardia rappresentata dal Sig. Gianni Rodilosso con delega nazionale
- per **SOFA' 3000 s.r.l.** rappresentata dal Dott. Roberto Colombo
- per **CO.MA.CO 51 s.r.l.** rappresentata dal Dott. Umberto Mariani

PREMESSO CHE:

1. La Società **SOFA' 3000 s.r.l.**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Legge n. 428 del 29/12/1990 e art. 2112 del Codice Civile, intende concedere in affitto dei rami d'azienda i punti vendita di: **Bassano, Vercelli, Cinisello Balsamo, Baranzate, Lentate sul Seveso, Orio al Serio, Como, Legnano, Corsico, San Martino Siccomario e Pieve Fissiraga.**
2. Con lettera del 5 aprile 2019 la concedente, ha fornito alle competenti strutture dell'OO.SS. l'informativa ai sensi dell'art. 47 L. 428/90, in merito alla conduzione in affitto dei propri rami operativi d'azienda alla Società **CO.MA.CO 51 s.r.l.** con il relativo personale, manifestando la propria disponibilità ad avviare l'esame congiunto ai sensi della richiamata disciplina legale;
3. Con la concessione in affitto dei rami d'azienda la concedente trasferirà i propri rami d'azienda (contenenti, principalmente i beni strumentali legati all'attività svolta ed ai rapporti con dipendenti) alla **CO.MA.CO 51 s.r.l.** .
4. Su richiesta delle OO.SS., le parti hanno esperito l'esame congiunto di cui alla citata procedura di legge e, per quanto rilevi, del CCNL, nel corso dell'incontro avviato in data odierna.

Tutto ciò premesso si

CONCORDA QUANTO SEGUE

- Entro il mese di Maggio 2019, salvo eventuali variazioni legate ai meccanismi autorizzativi, i dipendenti in forza nei vari punti vendita, (come da elenco allegato fornito dalla Società **SOFA' 3000 s.r.l.**, ed allegato alla presente sotto la lettera A), passeranno senza soluzione di continuità alle dipendenze della Società **CO.MA.CO 51 s.r.l.**, alle stesse condizioni economiche e normative;
- Le competenze relative a retribuzioni, ratei di ferie, tredicesima, quattordicesima e T.f.r. maturate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sino alla data del trasferimento dei rami d'azienda, rimarranno a carico esclusivo della **SOFA' 3000 s.r.l.**, pertanto non verranno trasferiti alla **CO.MA.CO 51 s.r.l.**
- Il trasferimento dei dipendenti alla società **CO.MA.CO 51 s.r.l.**, avverrà nel rispetto della continuità del rapporto di lavoro e, pertanto, non ci sarà alcuna interruzione sotto il profilo contributivo e retributivo e senza periodo di prova.
- La Società **CO.MA.CO 51 s.r.l.**, a fronte di comprovate esigenze tecnico-organizzative e produttive, si riserva il diritto di poter trasferire i lavoratori facenti parte dei rami d'azienda



concessi in affitto anche presso uno dei punti di vendita limitrofi, fermo restando la volontà dei lavoratori

- Il personale in forza ai rami d'azienda (Allegato A), di cui al presente accordo, rimarranno in forza sino al giorno della stipula del contratto d'affitto di ramo d'azienda alla società **SOFA' 3000 S.r.l.**; dal giorno successivo la stipula notarile, passeranno alle dipendenze della **CO.MA.CO 51 s.r.l.**, con continuità del rapporto di lavoro, la cui disciplina contrattuale collettiva sarà rinvenibile nel contratto CCNL Terziario – Confcommercio e contratti integrativi provinciali.
- Con il presente accordo, da considerarsi inscindibile in ogni sua parte, le parti hanno inteso disciplinare le condizioni per il personale di cui ai precedenti commi, che troveranno applicazione dalla data di affitto dei rami d'azienda.
- Le anzianità di servizio e convenzionali nonché tutti gli istituti in corso di maturazione previsti dal CCNL e CIP alla data di trasferimento, saranno mantenuti per intero ad ogni effetto di legge di contratto e, ove previsto, per l'applicazione dei trattamenti di cui al presente accordo.
- Il livello d'inquadramento, gli orari di lavoro, gli scatti di anzianità acquisiti e l'anzianità convenzionale maturati da ciascun dipendente presso la cedente saranno mantenuti presso la cessionaria.

CO.MA.CO 51 s.r.l., proseguirà con il versamento delle quote sindacali attive e comunicate da **SOFA' 3000 s.r.l.**, garantendo la continuità delle Rappresentanze sindacali precedentemente nominate.

Le parti si impegnano ad organizzare specifici incontri di verifica sull'andamento del Punto Vendita e sulle eventuali necessità di adeguamento organizzativo ed occupazionale.


Le parti dichiarano di considerare chiusa con esito favorevole la procedura di consultazione prevista dall'art. 47 della Legge 428/1990.

Per tutto quanto non espressamente citato si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di legge e dell'art. 47 della Legge 428/1990.


Per FILCAMS-CIGL
(Sig. Danilo D'Agostino)




Per FISASCAT-CISL
(Sig. Elena M. Vanelli)



Per UILTuCS Lombardia
(Sig. Gianni Rodillosso)



Per SOFA' 3000 S.r.l.
(Sig. Dott. Roberto Colombo)



Per COMACO 51 S.r.l.
(Sig. Dott. Umberto Mariani)

